



PROVINCIA DI TERNI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (art. 68 CCNL 21.05.2018)

Il giorno venti dicembre 2019, alle ore 15:00 in Terni, presso la sede della Provincia, ha avuto luogo l'incontro tra l'amministrazione provinciale, rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica così composta:

Dott.ssa Gioia Rinaldi
Dott. Maurizio Agro'

Presidente _____
Dirigente _____

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

RSU Societas Part. Lorenzo Vaghi

CGIL – FP Ismaele Martelli Desirè Marchetti

UIL – FPL _____

CISL – FPS Paolo Queri

CSA _____

LE PARTI

- Preso atto del “Fondo risorse decentrate” per l'anno 2019, così come costituito con Determinazione Dirigenziale n. 494 del 28.10.2019;
- Vista la pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto tra le parti in data 02.12.2019;
- Vista la Deliberazione del Presidente n. 148 del 17.12.2019 con la quale la Delegazione trattante di parte pubblica viene autorizzata alla sottoscrizione definitiva della suddetta ipotesi di CCDI;

SOTTOSCRIVONO

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla destinazione delle risorse del “Fondo risorse decentrate” 2019, così come risulta dall'allegato A) al presente accordo.

Terni, li 20.12.2019

Per la delegazione trattante di parte pubblica

(Presidente)



Per la delegazione di parte sindacale

R.S.U. _____

CISL FPS _____

CGIL FP _____

UIL FPL _____

CSA _____

Fondo Risorse Decentrate anno 2019 - utilizzo art.68 CCNL 2016-2018

| ISTITUTI FINANZIATI CON RISORSE STABILI | 2019 ripartizione |
|--|--------------------------|
| <i>PROGRESSIONE ECONOMICA</i> (art. 68, comma 1, CCNL 2016-2018) | 330.000,00 |
| <i>PROGRESSIONE ECONOMICA</i> (art. 68, comma 2 lett J) | 70.000,00 |
| <i>INDENNITA' DI COMPARTO</i> di cui all'art.33, comma 4, lett.b) e c), del CCNL del 22.01.2004 (art. 68, comma 1, CCNL 2016-2018) | 72.000,00 |
| <i>INDENNITA'</i> ex-VIII qualifica funzionale art.37, comma 4, del CCNL del 06.07.1995 (art. 68 comma 1, CCNL 2016-2018) | 388,00 |
| TOTALE utilizzo risorse stabili per istituti stabili | 472.388,00 |
| ISTITUTI FINANZIATI CON RISORSE DISPONIBILI STABILI E RISORSE VARIABILI | |
| <i>PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE</i> (art. 68, comma 1, lett. a e b) CCNL 2016-2018) | 159.109,40 |
| <i>art.68, comma 2 lett.c) d) CCNL 2016-2018</i> (indennità condizioni di lavoro, art. 70 bis, indennità di reperibilità, indedi servizio esterno e indennità di cui all'art. 24 del CCNL 14.09.2000) | 138.000,00 |
| <i>Compensi per responsabilità</i> (art. 68 comma 2, lett.e) CCNL 2016-2018 | 67.100,00 |
| Importo destinato a remunerare istituti previsti dall'art.68, comma 2 del CCNL 2018 | |
| CCNL 21/05/2018 art.68, c.2 lett.g) Incentivi per funzioni tecniche art 113 D.Lgs. 50/2016 | 41.119,76 |
| TOTALE | 877.717,16 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2019 | 877.717,16 |
| <i>Disponibilità da contrattare</i> | - |
| Fondo posizioni Organizzative | 95.053,00 |
| TOTALE UTILIZZO FONDO 2019 | 972.770,16 |

Le parti concordano:

- 1)Le risorse derivanti dalle economie 2018 finanziano la performance individuale per un importo pari ad € 55.000,00
- 2)CCDI del 20.12.2019 relativo alla ripartizione delle risorse da destinare alla performance organizzativa ed individuale ed alla differenziazione del premio individuale
- 3) L'importo relativo alle eventuali Economie anno 2019 saranno destinate integralmente nell'anno 2020 a finanziare gli istituti previsti dall'art.68, comma 2 CCNL 2016-2018 .

Luca V. [signature]

[signature]

PROVINCIA DI TERNI



ACCORDO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4 LETT. D) DEL CCNL DEL 21.05.2018

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI E DELLE MISURE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA "INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO" DI CUI ALL'ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018.

PREMESSA

Il contratto decentrato definisce le condizioni di lavoro per la erogazione dei compensi accessori; la stessa condizione di lavoro non può legittimare la erogazione di due o più compensi, per cui ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o causale diversa.

Il Direttore di ogni Area individuerà con proprio atto i dipendenti cui spetta l'attribuzione della indennità ed i relativi valori economici, sulla base dei criteri contrattuali, nei limiti delle risorse destinate annualmente.

La corresponsione della indennità avrà carattere temporale limitato all'effettivo espletamento delle prestazioni connesse, nonché sarà commisurata ai giorni di effettivo svolgimento, come di seguito specificato.

Si prende pertanto atto che la misura della indennità potrà essere soggetta a variazioni anche nel corso dell'anno di attribuzione, nonché essere oggetto di revoca nel corso del medesimo anno, al venire meno dei relativi presupposti.

I compensi per l'"**INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO**" vengono disciplinati come segue:

a) INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DISAGIATE
(ART. 70-BIS, COMMA 1, LETTERA A), CCNL 21.05.2018)

IMPORTI GIORNALIERI INDENNITÀ

€ 1,50 (presenza di almeno una condizione)

€ 3,00 (presenza di più condizioni)

Sono remunerate con gli importi di cui sopra, le attività svolte dal personale di categoria A, B e C, che presentino una o più di una delle sotto elencate situazioni di disagio:

- a. 1 esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con spostamenti sul territorio;
- a. 2 articolazione oraria differenziata rispetto a quella generale per garantire lo svolgimento di servizi di supporto agli organi istituzionali;
- a. 3 diversa articolazione dell'orario di lavoro, anche con flessibilità in misura ridotta e differenziata rispetto a quella garantita a tutti i dipendenti;
- a. 4 Prestazioni di lavoro che comportano inalazione di polveri, gas, particelle, combinati, composti nocivi alla salute, sui cantieri.

PROVINCIA DI TERNI



- b) INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHI E, PERTANTO, PERICOLOSE O DANNOSE PER LA SALUTE**
(ART. 70-BIS, COMMA 1, LETTERA B), CCNL 21.05.2018)

IMPORTI GIORNALIERI INDENNITÀ

€ 4,50

Sono remunerate le attività che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, secondo le sotto elencate specificazioni:

- b. 1** Prestazioni di lavoro che comportano contatto con catrame, bitumi e vernici
- b. 2** Prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischi di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti;
- b. 3** Prestazioni di lavoro che comportano esposizione al rischio traffico per lavorazioni svolte sul manto o sui cigli stradali di strade con intensa circolazione;
- b. 4** esposizione a rischi per l'incolumità fisica derivante dalla guida di autoveicoli in tutte le condizioni di traffico (incidenti stradali) e nelle varie condizioni meteorologiche.
- b. 5** Prestazioni di lavoro che comportano rischi di inalazione di polveri, gas, particelle, combinati, composti nocivi alla salute.

Occorre la presenza di una delle situazioni sopra elencate, purché prevalente nel contesto della attività svolta, per giustificare la erogazione della indennità.

- c) INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IMPLICANTI IL MANEGGIO DI VALORI**
(ART. 70-bis, comma 1, lettera c), CCNL 21.05.2018)

IMPORTO GIORNALIERO INDENNITÀ

€ 2,70

Sono remunerate le attività che comportino il maneggio di valori da parte del personale in possesso della qualifica di "agente contabile".

L'indennità riconosciuta al dipendente per lo svolgimento delle attività di cui ai punti **a), b) o c)** viene attribuita **giornalmente**, sulla base della effettiva presenza in servizio.

Al personale con rapporto di lavoro time orizzontale, verticale o misto l'indennità - come sopra determinata anche per le detrazioni in caso di assenza - **spetta in misura proporzionale alla percentuale oraria concordata**.

Gli oneri per la corresponsione della "indennità condizioni di lavoro" sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del vigente CCNL 21.05.2018.

PROVINCIA DI TERNI





Qualora la quota del fondo destinata a tale istituto contrattuale, così come determinata annualmente, dovesse rivelarsi insufficiente o, altresì, eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, si provvederà ad effettuare un conguaglio con le somme destinate all'erogazione della produttività collettiva.

Le parti stabiliscono che il presente accordo sarà valido con decorrenza 02.12.2019.

Terni, il 20 Dicembre 2019

Per la delegazione trattante di parte pubblica
(Presidente) 



Per la delegazione di parte sindacale
R.S.U. 
CISL FPS _____
CGIL FP  _____
UIL FPL _____
CSA Regioni Autonomie Locali _____

PROVINCIA DI TERNI



ACCORDO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4 LETT. D) DEL CCNL DEL 21.05.2018

DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI E DELLE MISURE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA "INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO" DI CUI ALL'ART. 56 -QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018.

PREMESSA

Il contratto decentrato definisce le condizioni di lavoro per la erogazione dei compensi accessori; la stessa condizione di lavoro non può legittimare la erogazione di due o più compensi, per cui ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o causale diversa.

Il compenso per l'"**indennità di servizio esterno**" viene disciplinato come segue:

INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56-QUINQUIES CCNL 21.05.2018)

Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in **servizi esterni di vigilanza**, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato in **€ 2,50**.

Tale indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi ed i disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni; viene attribuita **giornalmente**.

Il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale, alla fine di ogni mese, comunicherà agli uffici competenti le giornate in cui il personale assegnato abbia effettivamente svolto servizio esterno di vigilanza.

Al personale con rapporto di lavoro time orizzontale, verticale o misto l'indennità - come sopra determinata anche per le detrazioni in caso di assenza - **spetta in misura proporzionale alla percentuale oraria concordata**.

Gli oneri per la corresponsione della "**indennità di servizio esterno**" sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del vigente CCNL 21.05.2018.

Qualora la quota del fondo destinata a tale istituto contrattuale, così come determinata annualmente, dovesse rivelarsi insufficiente o, altresì, eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, si provvederà ad effettuare un conguaglio con le somme destinate all'erogazione della produttività' collettiva.

Le parti stabiliscono che il presente accordo sarà valido con decorrenza 02.12.2019.

Terni, li 20 Dicembre 2019

Per la delegazione trattante di parte pubblica

(Presidente)



Per la delegazione di parte sindacale

R.S.U.

CISL FPS

CGIL FP

UIL FPL

CSA Regioni Autonomie Locali

